



COMUNE DI CARAVINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Cap. Saudino, 6 - 10010 CARAVINO
Telefono 0125-778107
info@comune.caravino.to.it

ORDINANZA N. 17 /2026

Caravino 22.04.2026

DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE

IL SINDACO

Considerato che nel periodo dal 1° al 3 Maggio 2026, si svolgerà all'interno del Parco del Castello di Masino la Mostra Mercato denominata "TRE GIORNI PER IL GIARDINO";

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro e lattine;
- Considerato che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4;
- il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", in particolare: l'art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 16 della legge 689/1981;

Vista la nota della Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo, Prot. N. 1534/2017/Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica del 26.06.2017;

Vista, inoltre, la comunicazione del Ministero dell'Interno, prot. 11464.19 del 19.06.2017;

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma, del D.L.gs 267/2000 s.m.i.

ORDINA

1. Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica, in tutto il territorio della Frazione Masino e nell'area, interessata allo svolgimento della manifestazione "Tre giorni per il giardino 2026";
2. **è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e lattine nelle aree suddette dal 1° al 3 Maggio 2026.**
3. **È fatto divieto ai pubblici esercizi di vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine;**
4. **È consentita la vendita, previa spillatura o mescita, solo mediante somministrazione da parte dei pubblici esercizi in bicchieri di carta o plastica.**
5. La presente ordinanza entra in vigore con pubblicazione all'Albo Pretorio;
6. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
7. La presente ordinanza viene pubblicizzata a mezzo avviso sul sito istituzionale del Comune.



Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.



IL SINDACO
Adriano SILETTI